

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 9 MARZO 2012, N. 9342: non essendo il condono possibile in relazione agli abusi perpetrati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, il relativo procedimento penale non può essere sospeso e con esso i termini di prescrizione.

« La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, non essendo il condono possibile in relazione agli abusi perpetrati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, il relativo procedimento penale non può essere sospeso, e con esso i termini di prescrizione. Infatti “le nuove opere realizzate in assenza di concessione e su area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici non possono ottenere la sanatoria prevista dall’art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 326, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, e pertanto è corretta la decisione del giudice di merito che, verificata preliminarmente la sussistenza di tale condizione ostativa, non accoglie l’istanza di sospensione del processo presentata dalla parte privata ai sensi dell’art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47” (così Sez. 3, n. 38113 del 3/10/2006, De Giorgi, Rv. 235033). I giudici di merito, prima di sospendere il processo a norma dell’art. 44 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, avrebbero dovuto infatti controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono “in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connesso all’esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmente ed inutilmente la dilatazione dei tempi del processo”, esaminando i requisiti indicati dalla giurisprudenza “(a) data di esecuzione delle opere; b) rispetto dei limiti volumetrici; c) eventuali esclusioni oggettive della tipologia d’intervento dalla sanatoria; d) tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione”, in tal senso Sez. 3, n. 38071 del 19/9/2007 (dep. 16/10/2007)».



9342112

42

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/10/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO DE MAIO
Dott. ALDO FIALE
Dott. AMEDEO FRANCO
Dott. LUCA RAMACCI
Dott. ELISABETTA ROSI

- Presidente - SENTENZA N. 2108/2011
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 17204/2011
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) NOTTURNI LUCIO N. IL 14/04/1959
- 2) PETRI GABRIELLA N. IL 11/06/1962

avverso la sentenza n. 7452/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/11/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Gabriele Menotta*
che ha concluso per *l'annullamento senza rinvio*
per prescrizione

Udito, per la parte civile, l'Avv

~~Udit i difensor Avv.~~

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 novembre 2009, ha confermato, riformando parzialmente solo in punto pena, la sentenza del Tribunale di Roma del 16 marzo 2005, che aveva condannato Notturmi Lucio e Petri Gabriella, per i reati di cui all'art. 20 lett. c) l. n. 47 del 1985 e artt. 146 e 163 del D.lgs n. 490 del 1999 per avere realizzato, su terreno gravato da vincolo ambientale e paesistico, e senza concessione edilizia, un ampliamento di circa 30 mq, in muratura, sopra un terrazzo, fatto accertato in Roma fino al 23 settembre 2002.

Gli imputati, per mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 38 legge n. 47/85 in relazione all'art. 32 D.lgs n. 269/2003, in quanto la Corte di appello aveva sospeso il procedimento per pendenza della domanda di condono, disponendo nel contempo la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione, nonostante le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo non fossero condonabili, ed hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, atteso che i reati loro ascritti, in virtù del corretto computo del decorso dei termini, risulterebbero estinti per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo di ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, non essendo il condono possibile in relazione agli abusi perpetrati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, il relativo procedimento penale non può essere sospeso, e con esso i termini di prescrizione. Infatti "le nuove opere realizzate in assenza di concessione e su area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici non possono ottenere la sanatoria prevista dall'art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 326, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, e pertanto è corretta la decisione del giudice di merito che, verificata preliminarmente la sussistenza di tale condizione ostativa, non accoglie l'istanza di sospensione del processo presentata dalla parte privata ai sensi dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47" (Così Sez. 3, n. 38113 del 3/10/2006, De Giorgi, Rv. 235033). I giudici di merito, prima di sospendere il processo a norma dell'art. 44 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, avrebbero dovuto infatti controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono "in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmente ed inutilmente la dilatazione dei tempi del processo", esaminando i requisiti indicati dalla giurisprudenza ("a) data di esecuzione delle opere; b) rispetto dei limiti volumetrici; c) eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria; d) tempestività

2
CROV



della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione", in tal senso Sez 3, n. 38071 del 19/9/2007 (dep. 16/10/2007), Terminiello, Rv. 237824).
Pertanto non potendosi computare come sospensione dei termini di prescrizione, i periodi di sospensione del dibattimento penale erroneamente disposti con le ordinanze di rinvio ad udienza fissa, risulta effettivamente ormai trascorso il termine massimo di prescrizione per i reati addebitati ai ricorrenti. Le violazioni contravvenzionali - per le quali è prevista la pena dell'arresto fino a due anni oltre all'ammenda ed alle quali deve essere applicato *ratione temporis* il regime di prescrizione previgente, tra l'altro più favorevole - si prescrivono nel termine lungo di quattro anni e mezzo, che risulta maturato in data 23 marzo 2007, ben prima della pronuncia della sentenza di appello.
La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Il consigliere estensore

Elisabetta Rosi

Il Presidente

Guido De Maio

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il - 9 MAR 2012
IL CANCELLIERE
Luana Mariani

